

Al comma 1, lettera f), al numero 1), premettere i seguenti:

01) attribuire la competenza in materia di declassificazione agli enti locali proprietari delle strade;

01-bis) prevedere che in caso di declassificazione derivante da una destinazione diversa da quella stradale l'area è trasferita dal demanio al patrimonio disponibile degli enti proprietari ».

2. 67. Covre, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera f), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: , prevedendo l'obbligatoria dotazione fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) prevedere l'obbligatoria dotazione delle autostrade e delle strade extraurbane di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonché di *guard rail* idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d'acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno trovarsi sulla corsia più a destra;

2. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo la parola: , prevedendo aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

2. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), n. 1), sostituire le parole: dotazione delle con le seguenti: installazione nelle.

2. 201. La Commissione.

Al comma 1, lettera f), numero 1, primo periodo, dopo le parole: per eventi atmosferici aggiungere le seguenti: e l'obbligo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di nebbia.

2. 156. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Mammola, Di Luca.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere la definizione, da parte del Governo, di un piano di interventi per la realizzazione delle opere indicate al presente numero, nel quale siano indicati i tempi di completamento delle opere stesse e l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie a tal fine.

2. 4. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) prevedere la possibilità che nei centri abitati ed anche nelle zone di rilevanza storico ambientale sia ammessa l'occupazione dei marciapiedi o altre aree anche ai veicoli delle autoscuole a discrezione dell'ente locale, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Le occupazioni non possono, comunque, ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni.

2. 157. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano conto delle necessità produttive in merito ad accessi, pubblicità, piantagioni, manutenzione delle ripe e delle condotte dell'acqua.

2. 57. de Ghislanzoni Cardoli, Mammola.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

« f-bis) ai soli fini della sicurezza e della circolazione stradale la competenza circa l'individuazione dei centri abitati, indipendentemente dal numero dei fabbricati, è attribuita, in deroga alla disciplina generale in materia urbanistica, ai comuni, i quali vi provvedono periodicamente, anche in relazione alle variazioni dell'assetto urbanistico ed alle esigenze del traffico ».

2. 68. (Nuova formulazione) Fongaro, Bosco, Chincarini, Caparini.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) attribuire ai comuni la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa vigente, per l'apertura di nuovi passi carrabili.

2. 69. Fongaro, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) istituire comunque l'obbligatorietà di segnalare la parte centrale delle strade a doppio senso di circolazione con segnaletica orizzontale di colore bianco fluorescente.

2. 53. Ciapucci.

Al comma 1, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e delle attività delle autoscuole, con deroghe nei confronti dei blocchi della circolazione.

2. 124. Floresta.

Al comma 1 lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e delle attività delle scuole, con deroghe nei confronti dei blocchi della circolazione.

2. 152. Floresta.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

4-bis) assicurare su ogni strada la presenza della linea di mezzeria;

2. 5. Anghinoni.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) assicurare l'informazione e gli strumenti ai fini degli obiettivi di cui al numero precedente caratterizzati dalla specializzazione, diffusione e terzietà ed in generale, l'informazione sui veicoli e sulla loro costruzione sia fisica che giuridica, nonché sulla loro commercializzazione garantendo l'intervento di soggetti privati.

2. 125. Floresta.

Al comma 1, lettera g), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: , assicurando prioritariamente l'equilibrio tra le esigenze della mobilità e della sicurezza e quelle di tutela dell'ambiente.

2. 6. Fei, Saraca.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2. 104. Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: sicurezza stradale aggiungere le seguenti: , prevedendo adeguate risorse finanziarie aggiuntive in sede di determinazione annuale dei trasferimenti da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,.

2. 70. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando in via prioritaria il rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza stradale.

2. 7. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo a tale scopo l'installazione di adeguati strumenti di informazione, aventi carattere e requisiti tecnici omogenei su tutto il territorio nazionale.

2. 9. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: di strade inserire le seguenti: o autostrade.

2. 202. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2. 105. Chincarini, Bosco, Caparini, Fontan.

Al comma 1, lettera n), primo periodo, sopprimere le parole: , di norma,.

Conseguentemente, sostituire le parole: fra le ore 20 con le seguenti: almeno tra le ore 22.

2. 10. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera n), primo periodo, sopprimere le parole: , di norma,.

2. 158. Mammola, Di Luca, Floresta.

Al comma 1, lettera n), primo periodo, sostituire le parole: le ore 20,00 con le seguenti: le ore 19,00.

2. 159. Mammola, Di Luca, Floresta.

Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Devono essere previsti almeno il 30 per cento di parcheggi gratuiti adibiti alla lunga sosta presso le stazioni, i porti, gli aeroporti e comunque ovunque vi sia un trasporto pubblico organizzato.

2. 59. Ciapusci.

Al comma 1, lettera n), secondo periodo, sostituire le parole: devono essere destinati in via prioritaria con le seguenti: possono essere destinati.

2. 71. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera n), secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché ad interventi fino alla fine della lettera.

2. 11. Fei, Saraca.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) garantire un adeguato numero di posti non a pagamento, in percentuale di quelli a pagamento, nella revisione della disciplina dei parcheggi su aree pubbliche o private dei centri non abitati, zone commerciali, aeroportuali, stazioni bus e treni, ecc.

2. 8. Anghinoni.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) prevedere per i comuni l'obbligatorietà di collocare parcheggi adibiti

ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate anche senza traino, in subordine all'inapplicabilità delle sanzioni previste.

2. 58. Ciapusci.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: fissandone l'estensione a 100 Km.

2. 60. Ciapusci.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: della sosta aggiungere le seguenti: , nel rispetto dell'architettura e dell'estetica dei centri urbani, nonché delle esigenze di mobilità dei pedoni, con particolare riferimento ai soggetti portatori di handicap.

2. 13. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: di livello nazionale aggiungere le seguenti: , prevedendo adeguate risorse finanziarie aggiuntive in sede di determinazione annuale dei trasferimenti da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. 106. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere che, nell'uso di apposite riconosciute apparecchiature per il rilevamento immediato della velocità dei veicoli, la contestazione dell'avvenuta infrazione debba essere immediata ed che il personale addetto all'uso dell'apparecchiatura durante il rilevamento debba essere a questo affiancato e visibile.

2. 12. Ciapusci.

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) rivedere la disciplina della velocità dei veicoli al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade,

nonché alle modalità di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo che, in ogni caso, la velocità massima non può superare i seguenti limiti: 1) nelle autostrade: i 105 Km/h per i veicoli di categoria A; i 130 Km/h per i veicoli di categoria B; i 160 Km/h per i veicoli di categoria C; 2) nelle strade extraurbane principali: i 90 Km/h per i veicoli di categoria A, i 115 Km/h per i veicoli di categoria B, i 130 Km/h per i veicoli di categoria C; 3) nelle strade extraurbane secondarie e nelle strade extraurbane locali: i 75 Km/h per i veicoli di categoria A, i 95 Km/h per i veicoli di categoria B, i 110 Km/h per i veicoli di categoria C; 4) nei centri abitati non più di 50 Km/h per tutti i veicoli con possibilità di elevare tale limite fino a quanto previsto dal precedente numero 3) per le strade urbane di scorrimento, previa apposizione di appositi segnali. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di categoria e per le strade extraurbane principali vengono ridotti di 20 Km/h. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni sono di categoria A i veicoli la cui velocità massima indicata dal fabbricante non supera i 150 Km/h, sono di categoria B i veicoli la cui velocità massima indicata dal fabbricante non superi i 190 Km/h, sono di categoria C i veicoli la cui velocità massima indicata dal fabbricante superi i 190 km/h. Perché valgano queste condizioni per le categorie B e C, le auto devono essere obbligatoriamente equipaggiate con un sistema di frenatura antibloccaggio ABS e con un sistema di sicurezza AIR-BAG. In mancanza di questi due dispositivi, i limiti di velocità saranno quelli della categoria più bassa, in attesa che vengano resi obbligatori, i dispositivi ABS e AIR-BAG.

2. 160. Di Luca, Mammola, Martino, Aracu, Becchetti, Berruti, Biondi, Cesaro, Cicu, Conte, Cosentino, Deodato, Dell'Elce, De Luca, Floresta, Frattini, Gagliardi, Gazzara, Giudice, Maticena, Mancuso, Massida, Matranga, Melograni, Michelini, Palmizio, Nan, Pa-

lumbo, Paroli, Possa, Romani, Rossetto, Alessandro Rubino, Stagno D'Alcontres, Tortoli, Urbani, Valducci, Viale, Stefani, Bosco, Ciapusci, Rizzi, Pezzoli.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: nonché alle modalità di utilizzo delle stesse con le seguenti: ed alle nuove tecnologie usate nella costruzione dei veicoli moderni, nonché alle modalità di utilizzo delle stesse strade.

2. 161. Mammola. Di Luca.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: stabilendo fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo la fissazione, sulle autostrade e superstrade, di limiti di velocità differenziati per gli autoveicoli, in base ad una classificazione degli stessi fondata sulle loro caratteristiche costruttive e sull'anzianità, che sarà definita con decreti emanati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. 17. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: mentre sulle strade urbane di scorrimento l'amministrazione locale, può fissare la velocità massima in 90 Km/ora.

2. 87. Terzi.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere altresì l'attribuzione, agli organismi della Polizia di Stato, del potere di modificare i limiti di velocità su singole tratte stradali o autostradali, in considerazione delle caratteristiche del tracciato stradale o di specifiche situazioni legate alle condizioni meteorologiche o di traffico.

2. 18. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione dei

20 km/ora si applica anche nel caso in cui le condizioni meteorologiche tendano al parzialmente nuvoloso.

2. 89. Chincarini.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione dei 20 km/ora si applica anche nel caso in cui le condizioni meteorologiche tendano al nuvoloso.

2. 88. Chincarini.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) Le autovetture di nuova costruzione dovranno essere immesse sul mercato in condizioni di impossibilità di superare i limiti massimi di velocità consentita.

2. 14. Anghinoni.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) prevedere che sulle strade urbane la velocità massima può essere fissata in 70 Km/ora dall'amministrazione locale, qualora la stessa ritenga che il limite dei 50 Km/ora non sia confacente alle esigenze degli automobilisti.

2. 118. Luciano Dussin, Terzi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) prevedere che anche il personale dipendente delle società concessionarie di autostrade e trafori, nell'ambito delle proprie competenze, possa svolgere servizi di polizia relativi alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione e alla tutela ed al controllo sull'uso delle strade;

2. 151. Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

*r-bis) prevedere che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia fatto obbligo di apporre sulla parte posteriore di ogni veicolo il contrassegno di riconoscimento della categoria di appartenenza ai sensi della lettera r) e gli standard di sicurezza, ovvero sistema ABS e sistema *airbag*, previsti dalla presente legge e che saranno definiti nelle forme e nelle caratteristiche dal Ministro dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le seguenti indicazioni: 1) il bollo della categoria A sarà circolare, rosso, con la lettera A di colore bianco; 2) il bollo della categoria B sarà un triangolo equilatero di colore bianco con il lato della base verso il basso e con la lettera B di colore nero; 3) il bollo della categoria C sarà un triangolo equilatero di colore nero con il lato della base verso l'alto e con la lettera C di colore bianco; 4) le dimensioni dei bolli devono essere di 15 centimetri di diametro. La mancata esposizione del bollo o la sua illeggibilità comporta, per tutti i veicoli, l'applicazione dei limiti massimi di velocità previsti per la categoria A di cui alla lettera r).*

2. 162. Di Luca, Mammola, Martino, Aracu, Becchetti, Berruti, Biondi, Cesaro, Cicu, Conte, Cosentino, Deodato, Dell'Elce, De Luca, Floresta, Frattini, Gagliardi, Gazzara, Giudice, Maticena, Mancuso, Massidda, Matranga, Melograni, Michellini, Palmizio, Nan, Palumbo, Paroli, Possa, Romani, Rossetto, Alessandro Rubino, Stagno D'Alcontres, Tortoli, Urbani, Valducci, Viale.

Al comma 1, lettera t), primo periodo, dopo le parole: l'obbligo di introdurre aggiungere le seguenti: per i veicoli di nuova immatricolazione.

2. 61. Ciapucci.

Al comma 1, lettera t), primo periodo, numero 1, aggiungere, in fine, le parole: in

tutte le autovetture di nuova costruzione a partire dal 1° luglio 2002.

2. 164. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t), primo periodo, numero 2, aggiungere, in fine, le parole: in tutte le autovetture di nuova costruzione a partire dal 1° luglio 2002.

2. 165. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t), primo periodo, sopprimere il numero 3).

* **2. 163.** Mammola, Di Luca, Floresta.

Al comma 1, lettera t), primo periodo, sopprimere il numero 3).

* **2. 19.** Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera t), primo periodo, sopprimere il numero 5).

2. 138. Ciapucci.

Al comma 1, lettera t), primo periodo, numero 5), aggiungere, in fine, le parole: laddove le condizioni lo permettano.

2. 16. Anghinoni.

Al comma 1, lettera t), primo periodo, sopprimere il numero 6).

* **2. 62.** Ciapucci.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t), primo periodo, sopprimere il numero 6).

* **2. 20.** Fei, Savarese.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t), primo periodo, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

7) ruota di scorta in dotazione di misura (diametro e larghezza) uguale a quelle montate).

2. 15. Anghinoni.

Al comma 1, lettera t), secondo periodo, sostituire le parole da: dal regolamento fino alla fine della lettera con le seguenti: dalla normativa comunitaria vigente in materia di omologazione di tali dispositivi;

2. 21. Fei, Savarese.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) rivedere la disciplina in materia di sagoma limite, consentendo la circolazione di veicoli isolati a due o più assi la cui lunghezza totale raggiunga anche i 15 metri e conseguentemente stabilire lo scodamento del piano verticale in metri 1,50.

2. 73. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) prevedere, in materia di sagoma limite, che gli autobus possano avere una lunghezza fino a 15 metri e conseguentemente stabilire lo scodamento del piano verticale in metri 1,50 in armonia con la normativa comunitaria.

2. 72. (Testo così modificato nel corso della seduta) Bosco, Chincarini, Caparini.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

2. 117. Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) aggiornare, rivedere e coordinare le norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per il loro acquisto ed intestazione, per l'utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto, per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio e del comodato e, in maniera correlata, rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione personale, compreso il loro conseguimento e degli altri documenti di circolazione, con la semplificazione delle procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative, assicurando, in ogni caso, l'immediatezza e l'impiego delle strutture informatiche, garantendo la tutela delle professionalità riconosciute, la sicurezza individuale e collettiva e, in particolare, l'imparzialità e le forme agevolate di prevenzione.

2. 166. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera aa), sopprimere le parole: , del pagamento della tassa di possesso.

2. 63. Ciapusci.

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole da: nonché del possesso fino alla fine della lettera con le seguenti: ; prevedere che i comuni definiscano regole di utilizzo di tali mezzi, sulla base delle caratteristiche dei rispettivi territori.

2. 24. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: categoria B con le seguenti: categoria A.

2. 22. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole da: individuando altresì fino alla fine della lettera con le seguenti: ; prevedere che i comuni definiscano regole di utilizzo di tali mezzi, sulla base delle caratteristiche dei rispettivi territori.

2. 23. Fei, Savarese.

Al comma 1, sopprimere la lettera cc).

2. 25. Fei, Savarese.

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

cc-bis) definire per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, le rispettive competenze tecnico-scientifiche e professionali dei medici e degli psicologi e stabilire la presenza di questi nelle commissioni mediche locali, nonché nel Comitato tecnico di cui all'articolo 119, commi 2, 4 e 10.

2. 190. Manzione.

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: in ogni caso idonei percorsi alternativi con le seguenti: , di conseguenza, percorsi alternativi idonei.

2. 26. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, infine, le parole: con fermo nelle ore di punta del traffico.

2. 154. Anghinoni.

Al comma 1, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

ee-bis) revisionare le categorie dei vincoli e dei rimorchi, modificare ed integrare la disciplina delle macchine agricole, nonché stabilire *ex-novo* una specifica disciplina delle macchine operatrici tenendo

conto le caratteristiche particolari di tali veicoli.

2. 150. Floresta.

Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: per l'ammissione aggiungere le seguenti: , l'immatricolazione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: nonché prevedere per i mezzi di proprietà dei comuni la possibilità dell'uso, a fini istituzionali degli autobus di loro proprietà.

2. 189. (Testo così modificato nel corso della seduta) Ciapusci.

Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:

ff-bis) semplificare la disciplina concernente le officine di autoriparazione ad uso interno delle aziende agricole e agromeccaniche;

2. 192. Mammola, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:

ff-bis) rivedere la normativa che regola l'accesso alla motorizzazione civile per l'assistenza in materia di circolazione stradale delle macchine agricole equiparandole a quella prevista per l'autotrasporto.

2. 191. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera gg), dopo la parola: controlli, aggiungere le seguenti: , introducendo inoltre la responsabilità per le officine addette che hanno effettuato la revisione, nel caso in cui il veicolo, successivamente alla revisione stessa, non rispetti i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

2. 27. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera gg), aggiungere, in fine, le parole: e assicurare il costante aggiornamento all'evoluzione tecnica, costruttiva ed a quella socio-economica.

2. 167. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) prevedere che il rilascio del certificato di assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, sia subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del veicolo stesso, di documentazione attestante l'avvenuta revisione.

2. 78. Stucchi, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera hh), sostituire le parole da: , per gli aspiranti fino alla fine della lettera con le seguenti: ; inoltre, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida B, C e D, anche speciali, l'obbligo di effettuare esercitazioni, con le autoscuole, in autostrada o in strada extraurbana assimilabile anche in ore notturne.

2. 168. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: e nel sistema di esame a questionario prevedere una diversificazione degli argomenti, e, correlativamente una diversificazione della valutazione degli errori a seconda del grado di pericolosità insito nella risposta errata.

2. 169. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: nonché una prova pratica di guida effettuata su strada con manto stradale asciutto e bagnato.

2. 108. Terzi.

Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: anche in ore notturne.

2. 107. Terzi.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:

hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate, nonché per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva e ricreativa.

2. 74. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:

hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate.

2. 75. Guido Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere, la seguente:

hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva o ricreativa.

2. 76. Guido Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) prevedere forme di controllo sulle attività di educazione alla guida svolte dalle autoscuole, stabilendo altresì, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il limite massimo del costo delle esercitazioni di guida per il conseguimento della patente.

2. 29. Fei, Savarese.

Al comma 1, sopprimere la lettera ll).

2. 30. Fei, Savarese.

Al comma 1, sostituire la lettera ll) con la seguente:

ll) prevedere, ai fini del conseguimento della patente di guida, il possesso, almeno, del diploma di scuola media inferiore.

2. 79. Ballaman, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: o con limitata comprensione della lingua italiana.

2. 109. Chincarini, Luciano Dussin, Bosco, Chincarini.

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera oo), sostituire le parole: possono essere dotati anche di segnalazioni tattili con le seguenti: sono dotati di segnalazioni acustiche, ed, eventualmente, anche di segnalazioni tattili;

2. 33. Fei, Savarese.

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

2. 31. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera mm), dopo la parola: esercitazioni aggiungere le seguenti: di guida con l'autoscuola,.

2. 80. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera nn), n. 1) aggiungere, infine, le parole: consentendo eccezionalmente l'installazione del doppio comando.

2. 126. Floresta.

Al comma 1, lettera nn), sopprimere il numero 4).

2. 32. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera nn), dopo il numero 4), aggiungere il seguente :

5) deferire tutte le funzioni previste dal suddetto articolo 119 ai comitati tecnici provinciali.

2. 193. Ciapusci.

Al comma 1, lettera oo), dopo la parola: tattili, aggiungere le seguenti: e/o acustiche.

2. 28. Moroni.

Al comma 1, sopprimere la lettera pp).

2. 110. Fontan, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: punteggio da 0 a 20 con le seguenti: punteggio da 0 a 30.

2. 140. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: punteggio da 0 a 20 con le seguenti: punteggio da 0 a 25.

2. 194. De Ghislanzoni Cardoli, Mammola.

Al comma 1, lettera pp), al numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: 20 punti con le seguenti: 30 punti.

Conseguentemente, al numero 2), nono periodo, sostituire le parole: superiore a 20 con le seguenti: superiore a 30.

2. 149. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), al numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: 20 punti con le seguenti: 25 punti.

Conseguentemente, al numero 2), nono periodo, sostituire le parole: superiore a 20 con le seguenti: superiore a 25.

2. 148. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: punteggio di 20 punti con le seguenti: punteggio di 30 punti.

2. 195. De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: punteggio di 20 punti con le seguenti: punteggio di 25 punti.

2. 196. De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), n. 1, sostituire le parole: della presente regolamentazione con le seguenti: del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1.

2. 203. La Commissione.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: dieci punti con le seguenti: cinque punti.

2. 35. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: la violazione inserire le seguenti: , commessa nel periodo di due anni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: cinque punti con le seguenti: tre punti.

2. 36. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), terzo periodo, aggiungere, in fine le parole: ; per le prime dieci violazioni commesse nel periodo di un anno, non si fa luogo alla sottrazione di punti.

2. 34. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), sopprimere il quinto ed il sesto periodo.

2. 37. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, sostituire la parola: aggiornamento con la seguente: riqualificazione.

2. 127. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, sopprimere le parole: pubblici e .

2. 132. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: , compresi gli enti accreditati,.

2. 133. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo la parola: autoscuole aggiungere le seguenti: con la vigilanza delle amministrazioni provinciali.

2. 128. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), quinto periodo, dopo le parole: autoscuole, aggiungere le seguenti: , con la vigilanza delle amministrazioni provinciali.,

2. 111. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), settimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: di due anni.

2. 197. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), settimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

2. 38. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), sopprimere l'ottavo periodo.

2. 39. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: Alla perdita del punteggio complessivamente attribuito consegue la sanzione della sospensione della patente di guida per un periodo di quattro mesi.

2. 40. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni che comportano una diminuzione del punteggio produrranno effetti solo dopo la notifica al titolare della patente.

2. 112. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, sostituire la lettera rr) con la seguente:

rr) prevedere, per i veicoli storici una particolare disciplina relativa alla iscrizione degli stessi in particolari elenchi, alla pubblicità sui trasferimenti di proprietà, al regime fiscale, alla tutela delle caratteristiche originarie del veicolo, allo svolgimento di gare di regolarità con bassi limiti di velocità.

2. 170. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera zz), aggiungere in fine le parole:

e la conservazione di tutta la documentazione originaria.

2. 171. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera rr), dopo la parola: prevenzione aggiungere le seguenti: e, in generale, la disciplina sanzionatoria di detti documenti.

2. 134. Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la seguente:

rr-bis) semplificare il procedimento di opposizione innanzi all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 205 del nuovo codice della strada anche consentendo l'elezione di domicilio ai fini del procedimento presso la residenza dell'opponente e l'invio dell'atto di opposizione per raccomandata con ricevuta di ritorno alla cancelleria dell'autorità giudiziaria competente.

2. 198. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, sostituire la lettera tt) con la seguente:

tt) prevedere il divieto di produzione e vendita di dispositivi che, aumentando la

potenza e la velocità dei motocicli e dei ciclomotori a due e tre ruote, possano compromettere la sicurezza della circolazione stradale e dell'ambiente e definire misure contro la manomissione di tali veicoli prevedendo l'obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione in ottemperanza alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.

2. 172. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: per i motocicli aggiungere le seguenti: e per le autovetture.

2. 41. Anghinoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera vv).

2. 42. Fei, Savarese.

Al comma 1, sostituire la lettera zz), con la seguente:

zz) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di ammissione alla circolazione, la revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, l'introduzione di agevolazioni fiscali anche per i veicoli non iscritti o in alcun registro e di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione di tutta la documentazione originaria.

2. 93. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera zz), sostituire la parola: immatricolazione con le seguenti: ammissione alla circolazione.

2. 94. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera zz), dopo la parola: introduzione aggiungere le seguenti: di age-

volazioni fiscali anche per i veicoli di interesse storico non iscritti in alcun registro e l'introduzione.

2. 95. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera aaa), primo periodo, dopo le parole: gare ciclistiche, aggiungere le seguenti: di interesse nazionale.

2. 113. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera aaa), aggiungere, in fine, le parole: motivando le ragioni che hanno rallentato l'identificazione stessa che non potranno essere per semplice carenza di personale, di altre diverse urgenze, dimenticanza, o di eguale tenore.

2. 43. Anghinoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera bbb).

2. 44. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ccc), dopo le parole: e delle luci di posizione aggiungere le seguenti: anche nelle ore diurne.

2. 81. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali uniformandola a quella vigente negli altri paesi dell'Unione europea.

2. 176. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) eliminare dal nuovo codice della strada tutte quelle disposizioni sanzionatorie, che attengono a violazioni di

natura amministrativa, che non siano legate alla sicurezza ed alla regolarità della circolazione stradale.

2. 177. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) abrogare, in conformità alle normative vigenti con gli altri paesi dell'Unione europea, tutti i vincoli e gli obblighi relativi ai mezzi di trasporto pubblico collettivo che non incidano sulla sicurezza.

2. 178. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) rivedere la disciplina relativa alle prescrizioni tecniche riguardanti le caratteristiche costruttive degli autobus armonizzandola alle normative generali prevalenti negli altri paesi comunitari.

2. 179. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) rivedere la disciplina relativa all'utilizzo dei veicoli, di proprietà delle imprese professionali, destinati al trasporto di persone prevedendone la piena libertà di utilizzo e di uso.

2. 180. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere l'inserimento nelle attività educative delle istituzioni scolastiche di iniziative volte alla informazione sulle regole della circolazione stradale, sulla prevenzione dei sinistri e sull'educazione stradale in genere.

2. 181. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere facilitazioni ed agevolazioni fiscali per l'immatricolazione dei veicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica o per quelli con diversi metodi di trazioni uno dei quali sia quello elettrico.

2. 182. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere la revisione delle norme relative agli autoveicoli immatricolati in servizio taxi e la possibilità di uso personale, quando fuori servizio, del veicolo stesso da parte del titolare della licenza di servizio pubblico su piazza nonché la possibilità di apporre sul veicolo scritte pubblicitarie non luminose o non rifrangenti.

2. 183. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) rivedere la disciplina concernente l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto pubblico su piazza, prevedendo, in materia di collegamenti da e con gli aeroporti aperti al traffico civile, che tale attività possa essere esercitata da i titolari di licenze di taxi rilasciate sia dal comune capoluogo di regione, di provincia nonché dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade delegando ad un decreto della regione la disciplina delle tariffe, le modalità e le condizioni di trasporto nonché la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza dell'aeroporto.

2. 184. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) consentire l'apposizione di scritte pubblicitarie non luminose e non

rifrangenti su tutti i mezzi di trasporto pubblico collettivo.

2. 185. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere la facoltà di apporre sui veicoli di scritte od insegne pubblicitarie non luminose e non rinfrangenti.

2. 186. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere, fissando i requisiti minimi di rappresentatività e competenza, la libertà di costituzione di associazioni amatoriali di veicoli storici cui affidare il compito di rilasciare la certificazione.

2. 187. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) introdurre l'obbligo per i veicoli in marcia del proiettore anabbagliante, anche nelle ore diurne, dal 1° novembre al 28 febbraio.

2. 82. Covre, Bosco, Chincarin, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:

ccc-bis) prevedere per i veicoli l'uso dei proiettori anabbaglianti nei centri abitati anche con illuminazione pubblica sufficiente.

2. 83. Covre, Bosco, Chincarin, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera ddd).

2. 45. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ddd), sostituire le parole da: salvo che il veicolo fino alla fine della lettera con le seguenti: salvo che si tratti di esercitazioni effettuate con le autoscuole.

2. 135. Floresta.

Al comma 1, sopprimere la lettera eee).

2. 114. Chincarin, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera eee), sostituire le parole: alla maggiore età del conducente con le seguenti: al raggiungimento, da parte del conducente, dell'età di 25 anni.

2. 46. Fei, Savarese.

Al comma 1, sopprimere la lettera fff).

2. 173. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera ggg), n. 1, sostituire le parole: dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 con le seguenti: del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1.

2. 204. La Commissione.

Al comma 1, lettera ggg), sopprimere i numeri 4), 5), 6) e 7).

2. 47. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ggg), numero 4), sopprimere le parole: di istruzione secondaria.

2. 51. Ciapusci.

Al comma 1, lettera ggg), numero 4), dopo le parole: di istruzione secondaria aggiungere le seguenti: , dopo la piena attuazione della legge sulla riforma dei cicli dell'istruzione,.

2. 115. Chincarin, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera ggg), numero 5), sostituire le parole: operatore con le seguenti: insegnante dell'autoscuola.

* **2. 116.** Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera ggg), numero 5), sostituire la parola: operatore con le seguenti: insegnante dell'autoscuola.

* **2. 129.** Floresta.

Al comma 1, lettera ggg), numero 6), sopprimere il secondo periodo.

2. 130. Floresta.

Al comma 1, lettera ggg), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: 7,5 per cento con le seguenti: 30 per cento.

2. 52 Ciapusci.

Al comma 1, lettera ggg), numero 7), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che provvede ad un'equa ripartizione tra istituzioni scolastiche statali e non statali.

2. 96. Bianchi Clerici, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

ggg-bis) istituire, ferma restando l'attuale natura di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori, compresi i quadricicli, nel quale vengono comunicati ed abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con idonee procedure allineate ai principi della lettera z).

2. 175. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera ggg), aggiungere la seguente:

ggg-bis) aggiornare la disciplina della targatura prevedendo, con opportune mo-

dalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso targhe personalizzate e determinandone processi semplici e rapidi di fabbricazione e distribuzione, ferma la salvaguardia dei diritti dello Stato.

2. 174. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: limiti di velocità aggiungere le seguenti: , alla scorta.

2. 188. Ciapusci.

Al comma 1, lettera hhh), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che i relativi servizi di scorta siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati, con oneri a carico del proprietario dei beni trasportati.

2. 48. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera hhh), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che i relativi servizi di scorta siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati.

2. 49. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera III), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere con apposita norma per i cittadini italiani residenti in Svizzera, o lavoratori pendolari in Svizzera con residenza in Italia, la possibilità di introdurre o guidare su suolo italiano le vetture con targa straniera, anche di proprietà, muniti di sola autocertificazione.

2. 153. Ciapusci.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) rivedere la disciplina dell'utilizzo delle apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, del

nuovo codice della strada, stabilendo in particolare:

1) che le suddette apparecchiature siano collocate prima delle curve ed in posizione ben visibile;

2) che gli assi delle apparecchiature siano perfettamente perpendicolari, al fine di un corretto funzionamento delle stesse;

3) che sia prevista una seconda pattuglia della polizia stradale al fine di consentire la contestazione immediata della violazione.

2. 85. Terzi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) aggiornare la disciplina della targatura prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso targhe personalizzate e determinandone processi semplici e rapidi di fabbricazione e distribuzione, ferma la salvaguardia dei diritti dello Stato.

2. 77. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) prevedere che, in riferimento alle apparecchiature di rilevamento utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano attribuiti al bilancio della regione sul cui territorio è stata elevata l'infrazione.

2. 84. Anghinoni, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) prevedere che per le pertinenze di servizio costituite da impianti di distribuzione carburanti esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade statali fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del nuovo codice della strada ma all'interno delle

zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, ne caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia per i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

2. 97. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) ripristinare la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione considerando la stessa parte integrante della targa nonché prevedere l'apposizione dello stemma e del nome della regione del cui territorio rientra la provincia.

2. 98. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mm-bis) all'articolo 23, comma 13-ter del nuovo codice della strada, prevedere l'abrogazione delle parole « di insegne di esercizio ».

2. 99. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) prevedere, per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato, l'esenzione delle imposte gravanti sul passaggio di proprietà.

2. 100. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) prevedere agevolazioni fiscali per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato.

2. 101. Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

*mmm-bis) rivedere la disciplina relativa agli impianti di smaltimento igienico-sanitario esonerando i proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con tali impianti dall'obbligo di fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle *autocaravan* anche in transito.*

2. 102. Chiappori.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), aggiungere la seguente:

mmm-bis) prevedere forme di responsabilità a carico degli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, per i danni alle cose o alle persone causati dai difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse strade o autostrade.

2. 50. Fei, Savarese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al comma 1-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo la parola: medici specialisti è aggiunta la seguente: diabetologi.

2. 01. La Commissione.